

Allegato 1

Milano, 06/11/2018

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione
della Libera Università di Lingue e
Comunicazione IULM
Ch.mo Prof.
Giovanni Puglisi

Via Carlo Bo, 1
20143 Milano

c. a., Ufficio Career Service e Rapporti con le Imprese

Atto di formalizzazione dell'adesione di Università Popolare Anidra Discipline Bio Naturali e Olistiche – Associazione CSD (Soggetto Ospitante) alla convenzione con la Libera Università di Lingue IULM (Soggetto Promotore) per la realizzazione di tirocini curriculari ed extracurriculari per studenti e laureati dell'Ateneo.

Università Popolare Anidra Discipline Bio Naturali e Olistiche – Associazione CSD, C.F./partita IVA IT01583350515 con sede legale in Località Casali di Stibiveri, 3, 16041 BORZONASCA (GE), rappresentato/a da Dott. Vincenzo Paolo Bendinelli, nato/a a BORZONASCA (GE), il 26/02/1952, con la carica di Presidente

formalizza la propria adesione in qualità di soggetto ospitante

alla Convenzione adottata dalla Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, nel testo allegato finalizzata a disciplinare lo svolgimento dei tirocini curriculari ed extracurriculari in adempimento alla normativa vigente prevista in materia.

Con il presente atto di adesione - Dott. Vincenzo Paolo Bendinelli - dichiara di aver preso visione delle condizioni riportate nella convenzione, di accettarle integralmente e di assumersi gli impegni dalla stessa derivanti.

La presente adesione decorre dalla data 06/11/2018 fino alla data di scadenza 05/11/2020.

Distinti saluti.

Università Popolare Anidra Discipline Bio Naturali e Olistiche – Associazione CSD
(timbro dell'azienda/ente e firma del Rappresentante Legale)

Convenzione n. 42558 - Prot. 1772/2018





IULM

International University of Languages and Media
Libera Università di Lingue e Comunicazione

CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO

(ai sensi della DGR 17.01.2018, n. 7763 e del DDS 07.05.2018, n. 6286)

TRA

La LIBERA UNIVERSITA' DI LINGUE E COMUNICAZIONE IULM codice fiscale n. 80071270153, con sede legale in Milano, Via Carlo Bo 1, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", il cui rappresentante è il Prof. GIOVANNI PUGLISI, nato a CALTANISSETTA, in data 22/06/1945

E

Il Soggetto Ospitante (denominazione soggetto ospitante nell'allegato 1 parte integrante del presente documento) che ha formalizzato l'adesione alla presente convenzione sottoscrivendo la lettera di adesione (allegato 1 parte integrante del presente documento)

Premesso che

Il presente documento risponde alle Linee Guida in materia di tirocini formativi e di orientamento in base all'atto dell'accordo sancito dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta del 25/05/2017

Ai sensi degli artt. 4.2 e 2.1 della D.G.R. 17/01/2018 n.7763:

1. La Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM è soggetto abilitato a promuovere tirocini curriculari che hanno sede di svolgimento su tutto il territorio nazionale; l'attivazione di tirocini curriculari è riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante;
2. La Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM è soggetto abilitato a promuovere tirocini extracurriculari in Regione Lombardia in considerazione della sua natura di Istituzione Universitaria. Inoltre la presente convenzione regola lo svolgimento dei tirocini extracurriculari svolti al di fuori del territorio lombardo a meno che le disposizioni regionali di riferimento non richiedano specifiche procedure, modelli di convenzioni e di progetti formativi ad hoc. Infine la presente convenzione può essere utilizzata per i tirocini extracurriculari e curriculari svolti al di fuori dal territorio nazionale.
3. La presente convenzione può essere utilizzata per una pluralità di tirocini, curriculari e/o extracurriculari nell'ambito della durata della stessa (convenzione collettiva).

Si conviene quanto segue:

ARTICOLO 1

Soggetti della Convenzione

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture i soggetti provvisti di progetto formativo individuale (vedi art. 3), in possesso degli specifici requisiti previsti dagli Indirizzi regionali e di seguito denominati collettivamente "tirocinante", per lo svolgimento di tirocini extracurriculari (formativo e di orientamento) e/o per lo svolgimento di tirocinio curriculari promossi dall'Università (soggetto promotore)

ARTICOLO 2

Oggetto della Convenzione

1. Il tirocinio sarà svolto nell'arco temporale definito nel Progetto Formativo Individuale, entro i limiti massimi previsti dagli Indirizzi regionali per la specifica tipologia di tirocinio. Per i tirocini curriculari la

durata del tirocinio è stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi. Eventuali periodi di sospensione non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio.

2. La durata sopra definita potrà essere prorogata per i tirocini extracurricolari entro i limiti massimi previsti dagli Indirizzi regionali per la specifica tipologia di tirocinio, per i tirocini curriculari nel rispetto delle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi, previo accordo tra le parti (soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante), e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto Formativo Individuale. Per i tirocini extracurricolari la proroga può essere attivata a condizione della previsione di raggiungimento di almeno una competenza di livello EQF pari o superiore al 4°.
3. In caso di soggetto ospitante multilocalizzato con più sedi territoriali, il tirocinio extracurricolare è regolamentato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma nel cui territorio il tirocinio è realizzato (Regione Lombardia) ovvero come disposto dall'art. 2 comma 5-ter del decreto legge 76/13 così come convertito dalla Legge 99/13, può essere regolato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma dove è ubicata la sede legale. Lo schema di Convenzione di riferimento è quello predisposto dalla Regione o Provincia autonoma della quale il soggetto ospitante intende adottare la normativa.
4. Nell'ambito della presente Convenzione possono essere attivati tirocini extracurricolari anche presso soggetti ospitanti multilocalizzati, i quali possono scegliere di adottare la normativa della Regione o della Provincia autonoma dove è ubicata la sede legale. Lo schema di piano formativo individuale di riferimento è quello predisposto dalla Regione o Provincia autonoma della quale il soggetto ospitante intende adottare la normativa.


ARTICOLO 3

Progetto Formativo Individuale

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal Progetto Formativo Individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante e costituisce parte integrante della presente Convenzione.
2. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui all'articolo 2.3 degli Indirizzi regionali e la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto previsto dal successivo art. 7.

ARTICOLO 4

Le funzioni di tutoraggio

1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto Formativo Individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate (tirocinante e soggetto promotore o soggetto ospitante).
 2. Il tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; elabora, d'intesa con il tutor del soggetto ospitante, il Progetto Formativo Individuale e si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio, delle attestazioni finali e per il tirocinio extracurricolare anche della redazione del Dossier Individuale.
- 

3. Il tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell'attuazione del Progetto Formativo Individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel Progetto Formativo Individuale.
4. Per i tirocini curriculari la valutazione e certificazione dei risultati dell'attività svolta, sulla base della validazione operata anche dal tutor aziendale, avviene nell'ambito della certificazione complessiva del percorso formativo.

ARTICOLO 5

Indennità di partecipazione

In merito alla corresponsione al tirocinante dell'indennità di partecipazione si precisa che è obbligatoria per i tirocini extracurriculari, nel rispetto di quanto disciplinato all'articolo 3.8 degli Indirizzi regionali, ed è facoltativa per i tirocini curriculari, nel rispetto di quanto disciplinato all'articolo 4.2 degli Indirizzi Regionali.

Le parti concordano che:

- il soggetto ospitante si farà carico della corresponsione dell'indennità di partecipazione, obbligatoria per i tirocini extracurriculari, facoltativa per i tirocini curriculari
- l'indennità di partecipazione corrisposta al tirocinante è definita nel Progetto Formativo Individuale.

Per i tirocini extracurriculari l'indennità di partecipazione è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 80% su base mensile. Qualora la partecipazione sia inferiore al 80% su base mensile, l'indennità di partecipazione viene ridotta proporzionalmente, fermo restando l'importo minimo definito all'art. 3.8 degli Indirizzi regionali (D.G.R. 17/01/2018 n.7763) o ai sensi delle linee guida nazionali e degli eventuali indirizzi specifici di altre regioni.

Nel caso di sospensione del tirocinio di cui al successivo articolo 9 non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione.

ARTICOLO 6

Garanzie assicurative e comunicazioni obbligatorie

1. Il tirocinante è assicurato:
 - a) presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dal soggetto promotore.
 - b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dal soggetto promotore.
2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel Progetto Formativo Individuale.
3. L'invio delle comunicazioni obbligatorie è assolto dal soggetto ospitante o tramite altri soggetti da lui delegati (obbligatorie solo per i tirocini extracurriculari).



ARTICOLO 7

Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Come richiamato nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett.

a) del D.Lgs. n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

a) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/08:

- formazione generale;
- formazione specifica.

b) "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. n. 81/08, se prevista;

c) "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 81/08 riguardo a:

- organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda;
- rischio intrinseco aziendale.

ARTICOLO 8

Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha validità stabilita nella lettera di adesione (allegato 1) e si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.

ARTICOLO 9


Sospensione e recesso anticipato del tirocinio

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali, quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento.

Il tirocinio può, inoltre, essere sospeso per periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.

Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto Formativo Individuale; le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione.



Per tutto ciò che non è espressamente regolamentato dalla presente convenzione si rinvia alle "Linee guida in materia di tirocini" approvate dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 25 maggio 2017 e alla D.G.R. 17/01/2018 n.7763 di Regione Lombardia e/o alle disposizioni di altre Regioni.

Per la responsabilità derivante dai comportamenti dai valori e dalle regole deontologiche di condotta, la Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM si impegna a osservare i principi contenuti nel Codice Etico del soggetto ospitante e ad applicarli, ove compatibili con le norme che regolano la pubblica amministrazione, in generale, e l'università, in particolare, in esecuzione delle attività svolte nell'ambito della presente convenzione.

In tale contesto ed entro i limiti sopra evidenziati, Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM si impegna a non porre in essere, anche tramite propri dipendenti, collaboratori, consulenti e amministratori, atti o comportamenti in contrasto con i principi del Modello e del Codice Etico adottati dal soggetto ospitante e con le disposizioni di legge in materia.

Il soggetto ospitante prende atto che Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM è assoggettata al proprio Codice Etico, adottato in ottemperanza alla L. 240/2010, art. 2, comma 4, pubblicato sul sito di Ateneo alla pagina <http://www.iulm.it/wps/wcm/connect/f110a30045e78f47bb1cff94b438ffde/codice+etico.pdf?MOD=AJPERES> quale patrimonio condiviso di valori e di regole deontologiche di condotta in tutti i rapporti derivanti dalla sua attività istituzionale.

La presente Convenzione si intende formalizzata tra la Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, in qualità di Soggetto Promotore, e ciascun Soggetto Ospitante, tramite sottoscrizione di lettera con valore di atto di adesione, secondo il modello predisposto dall'Università stessa (allegato I parte integrante della presente convenzione).


Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n. 7763 del 17 gennaio 2018.

Soggetto Promotore

Libera Università di Lingue e
Comunicazione IULM

Il Presidente

Prof. Giovanni Puglisi



Il documento originale firmato dal Presidente è depositato agli atti. Il presente documento non è soggetto ad apposizione d'imposta di bollo.

21

